



## **RIMBORSO SPESE ED ANTICIPI PER PATROCINIO LEGALE. DISPOSIZIONI SPECIALI**

### **1. RIMBORSO SPESE LEGALI**

La norma di riferimento risale all'art.32 della L.152/1975 che ha introdotto, al di fuori del gratuito patrocinio a norma de'art.44 del R.D. 1611/1933, la possibilità di poter accedere ad una difesa tecnica di fiducia con onere delle spese a carico del Ministero dell'Interno, **un particolare beneficio riservato alle Forze di Polizia.**

I soggetti destinatari sono:

- ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria;
- militari in servizio di pubblica sicurezza;
- qualsiasi persona che presti assistenza, qualora legalmente richiesta, ad un appartenente delle Forze di Polizia.

### **REQUISTI**

Requisiti necessari per la concessione del beneficio:

- essere sottoposto esclusivamente a procedimento penale<sup>1</sup>;
- fatti relativi all'uso delle armi o di altro strumento di coazione fisica;
- connessione tra il fatto ed il servizio istituzionale;
- esclusione della responsabilità a titolo di dolo<sup>2</sup>.

La prassi amministrativa ha fornito alcuni criteri per meglio valutare le situazioni di fatto e di diritto alla base del beneficio.

1. convergenza di interessi e di posizioni tra il dipendente e l'Amministrazione. Non è ipotizzabile la concessione della tutela legale per reati ove l'Amministrazione stessa si è costituita parte civile;
2. il fatto deve essere commesso in servizio;
3. il fatto deve essere riferito ad un'attività compiuta da un ufficiale o agente di p.g. o p.s. nell'espletamento delle sue specifiche attribuzioni;
4. è previsto il risarcimento delle sole spese di fiducia, rimanendo escluse le altre spese, ovvero, quelle di giudizio.

La concessione del beneficio di **€ 2.500,00<sup>3</sup>**, non preclude la possibilità di cumulo con ulteriore anticipo. Le istanze devono essere adeguatamente motivate con parere dei superiori gerarchici e l'accoglimento non è un atto dovuto perchè l'Amministrazione esercita una valutazione discrezionale.

In più i Carabinieri hanno una polizza di Responsabilità Civile con la Zurich Insurance che prevede un risarcimento per danni non dolosi con massimale di un milione di euro per evento; la copertura delle spese legali di difesa (comprese quelle peritali) in procedimenti penali per eventi durante l'espletamento del servizio istituzionale, per i quali sia stata attivata la polizza di responsabilità civile, e che siano conclusi con condanna definitiva per reato colposo. Le spese veramente sostenute entro un massimale di € 50.000,00 per procedimento, con un limite di € 20.000,00 per ognuno dei primi due gradi di giudizio.

---

<sup>1</sup> Non estendibile al giudizio civile per il quale ci si può avvalere del gratuito patrocinio.

<sup>2</sup> La ratio dell'ammissibilità della tutela anche a titolo di colpa risiede nella necessità di apporare un'incisiva tutela a coloro che si espongono in prima persona ad elevati rischi per l'adempimento dei propri doveri di servizio.

<sup>3</sup> Non sembra escluso dalla normativa la possibilità di ottenere una somma inferiore.